

## **REGOLAMENTO INTERNO**

### **FONDATORI E PARTNERS**

#### **FONDAZIONE ISTITUTO GIGLIO DI CEFALU'**



Redazione

Verifica

Approvazione

DATA	FUNZIONE	FIRMA
02.07.2019	RESP. AFFARI GENERALI E LEGALI V. ACCARDI	
02. 7. 2019	DIRETTORE AMMINISTRATIVO G. GALATI CASMIRO	
10.07.2019	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE S. ALBANO	

REGOLAMENTO INTERNO  
FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

**FONDATORI E PARTNERS**

1. Premessa
2. Ammissione Nuovi Fondatori
3. Esclusione e recesso dei Fondatori
4. Rapporti di Partnership
5. Interruzione rapporti con i Partner – Esclusione e Recesso del Partner

\* \* \*

**1. Premessa**

1.1 Il presente regolamento interno (“**Regolamento**”) rappresenta un atto fondamentale della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (“**Fondazione**”), volto a dare attuazione ed integrare lo statuto sociale (“**Statuto**”) con norme e regole che facilitano e disciplinano la vita associativa.

1.2 Il Regolamento è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e lo Statuto prevarranno le norme statutarie.

**2. Ammissione Nuovi Fondatori**

2.1 Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, i soci Fondatori sono:

- la Presidenza della Regione Siciliana;
- il Comune di Cefalù;
- l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

2.2 Potranno essere ammessi nuovi Fondatori che mettano a disposizione della Fondazione un progetto di valorizzazione, in chiave scientifica e clinica, degli obiettivi statuari della Fondazione, per il rilancio della *mission*:-

2.3 L'individuazione del nuovo Fondatore sarà attuata tramite apposita procedura di manifestazione di interesse incardinata, a tal fine, dal Consiglio di Amministrazione:-

-2.4 Possono diventare nuovi Fondatori soggetti esterni, pubblici e privati, in possesso dei seguenti requisiti minimi ("**Requisiti**"):

**a) Requisiti soggettivi:**

- società, associazioni, fondazioni, Enti/Istituti di Ricerca, Organismi di Ricerca, IRCCS o ogni altro ente di diritto privato che condividano le finalità e scopi della Fondazione di cui all'art. 2 dello Statuto;

- gli Enti Locali, gli Enti Pubblici, le Università, Enti/Istituti di Ricerca, gli Ordini o Categorie professionali o ogni altro ente di diritto pubblico che condividano le finalità e scopi della Fondazione di cui all'art. 2 dello Statuto.

**b) Requisiti oggettivi:**

- comprovata esperienza, accumulata nel corso della vita professionale nelle attività specificamente indicate all'art. 2 dello Statuto ("**Finalità**"), in grado di poter apportare un valore aggiunto per lo sviluppo della Fondazione;

- Solidità economica – finanziaria appositamente documentata;

- Comprovati requisiti di trasparenza, onorabilità e moralità, relativa assenza di condanne per reati e/o analogo accertamento di situazioni che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

Ulteriori specifici requisiti potranno essere richiesti dalla Fondazione in sede di procedura di selezione del nuovo Fondatore.

2.5. I nuovi Fondatori, una volta selezionati ai sensi del precedente punto 2.3., mediante sottoscrizione di apposito atto (cd. “Atto d’Obbligo”), si impegnano:

- a contribuire alla realizzazione delle finalità della Fondazione indicate all’art. 2 dello Statuto, mettendo a disposizione le proprie conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento delle Finalità della Fondazione;
- a contribuire al patrimonio della Fondazione nelle forme e nelle modalità indicate all’art. 4 dello Statuto;
- a versare un contributo economico iniziale pari a minimo euro un milione o a conferire beni mobili/immobili di pari valore a titolo di Fondo di Dotazione a Patrimonio.
- a garantire la presenza di un membro nel Consiglio di Amministrazione, con i requisiti di cui all’art. 8 dello Statuto, al fine di essere parte attiva della vita della Fondazione;
- accettare incondizionatamente tutte le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.

2.6 La condizione di Fondatore, una volta acquisita, è personale e non è trasferibile per atto tra vivi.

2.7 Qualora la condizione di Fondatore sia detenuta da una società, da un’associazione, da una fondazione o altra persona giuridica essa decade per effetto di operazioni di trasformazione, fusione, scissione, variazione di parte rilevante dell’oggetto sociale, modifica della compagine sociale, salvo l’insindacabile decisione contraria del Consiglio di Amministrazione, astenuto il membro del Consiglio nominato dalla parte interessata.

2.8 Tutti i Fondatori e gli eventuali nuovi Fondatori hanno pari dignità e diritti e sono responsabili del loro operato nei confronti della Fondazione.

2.9 Al momento dell’ammissione dei nuovi Fondatori, il Consiglio di Amministrazione provvederà con la modifica dell’art. 6 dello Statuto.

### **3. Esclusione e recesso dei Fondatori**

3.1 Il Consiglio di Amministrazione, astenuto il membro del Consiglio nominato dal Fondatore oggetto del provvedimento di esclusione, delibera l'esclusione del Fondatore, in caso di grave inadempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi e doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- Perdita, a qualsiasi titolo, dei Requisiti di cui al precedente punto 2 del presente Regolamento;
- Inadempimento dell'obbligo di contribuzione al patrimonio della Fondazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto;
- Condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri Fondatori per la realizzazione delle finalità della Fondazione indicate nello Statuto;
- Estinzione del Fondatore, a qualsiasi titolo dovuta;
- Apertura di procedura di scioglimento e/o liquidazione nei confronti del Fondatore;
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali, nei confronti del Fondatore.

3.2 I Fondatori potranno in qualsiasi momento recedere dalla Fondazione, previa comunicazione da indirizzare agli altri Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione almeno 90 giorni prima la data di efficacia del recesso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte relativamente alle attività in essere. Ai Fondatori che recedono non verranno restituiti contributi, beni e quant'altro donato alla Fondazione.

3.3. Nel caso in cui un Fondatore venisse a qualsiasi titolo escluso o decidesse di recedere, il membro del Consiglio di Amministrazione nominato dal Fondatore escluso o receduto dovrà essere immediatamente essere dichiarato decaduto.

3.4. In tutti i casi di cui al precedente punto 3.3 il Consiglio di Amministrazione procederà alla modifica statutaria inerente alla riduzione dei suoi componenti.

#### **4. Rapporti di Partnership**

4.1 I partner della Fondazione (“**Partner**”) saranno individuati tramite la presentazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse, volto alla selezione di un soggetto esterno, sia pubblico che privato, nazionale o internazionale, che intenda contribuire tramite apporti in denaro o in natura, ovvero tramite l’esecuzione di progetti da sviluppare in ambito gestionale, scientifico, clinico, biomedico e sperimentale, di elevata specializzazione in linea con la *mission* della Fondazione al fine di consolidare il suo posizionamento, a livello locale e nazionale, nel settore sanitario e della ricerca biomedica, sperimentale e clinica (“**Programma di Partnership**”).

4.2 Ogni Programma di Partnership, a seconda della durata temporale prevista dalla procedura di cui al precedente punto 4.1., sarà indirizzato oltre che alla massimizzazione dei risultati previsti dalla Fondazione anche al ritorno sull’investimento effettuato dal Partner, attraverso una o più delle possibili iniziative indicate, qui di seguito, a titolo esemplificativo:

- l’inserimento del logo del Partner nel sito istituzionale della Fondazione;
- l’inserimento del nome/logo del Partner nei materiali cartacei riguardanti il Programma di Partnership (e.g. pubblicità sulle opere sovvenzionate/donate; pubblicazioni scientifiche dei risultati ottenuti dal progetto scientifico svolto in partnership, etc.).

4.3 In sede procedura di manifestazione di interesse, potranno, in ogni caso, essere individuati eventuali specifici impegni economici/finanziari a carico del Partner, o della Fondazione, necessari per garantire l’efficiente esecuzione del Programma di Partnership.

4.4 I Requisiti minimi necessari per partecipare alla selezione ed essere ammessi quali Partner sono i medesimi indicati all’art. 2.4 del presente Regolamento.

La Fondazione potrà richiedere il possesso di ulteriori requisiti, in sede di procedura di selezione, in base al Programma di Partnership che intende attuare.

4.5 Il Partner, se espressamente previsto dall’avviso di selezione di cui all’art. 4.1., potrà presentarsi in forma singola e/o associata (e.g. consorzi, RTI, etc.).

4.6 Il Partner, una volta selezionato ai sensi del precedente punto 4.1, mediante sottoscrizione di apposito atto (cd. "Atto di Partnership"), si impegna, tra gli altri:

- a rispettare e contribuire allo sviluppo della *mission* e delle finalità della Fondazione così come delineate dal presente Regolamento e dallo Statuto;
- a contribuire fattivamente alla realizzazione del Programma di Partnership secondo quanto previsto dalla procedura di selezione a cui il Partner ha partecipato;
- a versare il contributo in denaro o in natura eventualmente previsto dalla procedura di selezione a cui il Partner ha partecipato;
- a rispettare gli eventuali impegni **economici/finanziari** di cui al precedente punto 4.3.
- accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente Regolamento, per la parte riguardante i Rapporti di Partnership di cui agli articoli n. 4 n. 5.

4.7 La condizione di Partner, una volta acquisita, è personale e non è trasferibile per atto tra vivi-

Qualora la condizione di Partner sia detenuta da una società, da un'associazione, da una fondazione o altra persona giuridica essa decade per effetto di operazioni di trasformazione, fusione, scissione, variazione di parte rilevante dell'oggetto sociale, modifica della compagine sociale, salvo delibera contraria del Consiglio di Amministrazione previa apposita proposta del Presidente.

## **5. Interruzione rapporti con i Partner – Esclusione e Recesso del Partner**

5.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall'art. 11 dello Statuto, può proporre al C.d.A. l'interruzione dei rapporti con il Partner per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri assunti in relazione al rapporto instaurato con la Fondazione e derivanti dal presente Regolamento, dall'Atto di Partnership e/o da ogni altro atto o contratto sottoscritto tra il Partner e la Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione delle motivazioni fornite dal Presidente e laddove ve ne siano i presupposti, delibererà l'interruzione dei rapporti con il Partner,

5.2. In via esemplificativa e non esaustiva sono considerati causa di esclusione dei rapporti con il Partner:

- Mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, dall'Atto di Partnership e da ogni altro atto o contratto sottoscritto tra il Partner e la Fondazione;
- Perdita dei Requisiti di cui al precedente punto 4.3;
- Condotta incompatibile con le Finalità della Fondazione indicate nello Statuto;
- Cause di Risoluzione per inadempimento eventualmente previste dallo specifico Programma di Partnership;
- Estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, del Partner;
- Apertura di procedura di scioglimento e/o liquidazione nei confronti del Partner;
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali, nei confronti del Partner.

5.3 Al fine di tutelare gli obiettivi statutari e la *mission* della Fondazione, quest'ultima avrà diritto di recedere dal Programma di Partnership nei tempi e nei modi da questo specificatamente previsto.

5.4 Il Partner potrà recedere, nelle forme e nelle modalità specificamente previste dallo specifico Programma di Partnership a cui lo stesso partecipa, previo congruo preavviso da dare alla Fondazione di almeno 6 (sei) mesi.